



L'ESPERTO RISPONDE

Luca Iemmi, Presidente Regionale FISM Emilia Romagna, dialogherà con **Giannino Zanfisi**, Capo Delegazione FISM nella trattativa di rinnovo del CCNL, affrontando gli aspetti più controversi in materia di applicazione del nuovo contratto collettivo di lavoro.

BOLOGNA

Lunedì 27 marzo 2017

Per l'Area Romagna, che include le scuole site nelle province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, l'incontro avrà luogo dalle ore 15:00 alle 17:30 presso i locali dell'Istituto Salesiani "Beata Vergine di San Luca" in via Jacopo della Quercia, 1

REGGIO EMILIA

Martedì 28 marzo 2017

Per l'Area Emilia, che include le scuole site nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena, l'incontro avrà luogo dalle ore 10:00 alle 12:30 presso i locali dell'Oratorio Cittadino Don Bosco in via Adua, 79

La partecipazione di ogni scuola FISM associata è gratuita.
È necessaria la preventiva iscrizione a mezzo mail all'indirizzo segreteria@fismparma.org

Segreteria:
FISM Parma
T. 0521 228187
F. 0521 204245
Mail segreteria@fismparma.org

Ccnl FISM 2016 - 2018

Il contratto di lavoro a tempo determinato

Art. 21

E' CONSENTITA LA STIPULA DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO SECONDO D.lgs. 81/2015.

DURATA

- **NON SUPERIORE A 36 MESI**
- **OLTRE (36 MESI) PER MAX. ULTERIORE 12 MESI CON ACCORDO PRESSO DTL**

**SENZA
PROCEDURA
DTL**

E' AMMESSO IL SUPERAMENTO DA 36 A 60 MESI PER I LAVORATORI CON UNO O PIÙ CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PER RAGIONI DI CARATTERE SOSTITUTIVO DI LAVORATORI ASSENTI CON DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO PRESSO LO STESSO ENTE.

CASISTICA DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

Art. 21 .2

- a) Possibile Tempo determinato per personale docente non abilitato nei casi «particolari» di effettiva carenza di personale abilitato.**
- b) Possibile Tempo determinato per personale docente in attesa di corsi ed esami abilitanti, ed in quel caso il contratto potrà essere da 36 mesi a 60 mesi senza ricorrere alla procedura presso la DTL.**

Qualora in tale periodo il docente acquisisca l'abilitazione richiesta, il contratto di lavoro si ritiene trasformato a tempo indeterminato

DIVIETI UTILIZZO T.DETERMINATO

Art. 21 .4

Non è ammessa l'assunzione di personale a tempo determinato:

- per la sostituzione di lavoratori in sciopero;**
- presso enti nelle quali si sia proceduto, entro i 6 (sei) mesi precedenti, a licenziamenti collettivi per le stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi (art. 20 D.lgs. 81/2015);**
- presso enti ed istituzioni nei quali siano occupati lavoratori con orario ridotto anche a seguito dell'applicazione degli accordi di solidarietà di lavoratori con le stesse mansioni cui si riferisce il contratto a termine;**
- da parte delle scuole che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs. 81/2008 e ss..mm. e ii.**

REIMPIEGO - Art. 24

La scuola e/o l'Ente, prima di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, deve:

- **completare l'orario del personale in servizio, nei limiti di quanto previsto all'art. 56, fatte salve le esigenze organizzative della scuola;**
- **dare la precedenza ai dipendenti che licenziati per riduzione di personale abbiano già prestato servizio presso la scuola o presso altre scuole FISM della provincia di riferimento.**

Il lavoratore conserva il diritto per i dodici mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il diritto di reimpiego prevale sul diritto di cui all'articolo 22 del presente CCNL .

Criteri di riassunzione :

- **maggiore anzianità di servizio prestato nell'Ente;**
- **maggiori carichi di famiglia;**
- **maggiore età anagrafica.**

Art. 22:DIRITTO DI PRECEDENZA

(d.lgs. 81/15 art.24)

1) Il lavoratore che ha prestato attività lavorativa a tempo determinato presso lo stesso ente, per un periodo superiore a sei mesi **nell'anno scolastico precedente ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo **indeterminato** effettuate dal datore di lavoro **entro i successivi dodici mesi con riferimento alla qualifica, al livello ed alle mansioni precedentemente espletate.****

2) Il lavoratore che ha prestato attività lavorativa a tempo determinato presso lo stesso ente, per un periodo **superiore a sei mesi nell'anno scolastico precedente ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo **determinato** effettuate dal datore di lavoro **entro i successivi dodici mesi con riferimento alla qualifica, al livello ed alle mansioni precedentemente espletate.****

Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nel contratto individuale di lavoro e deve essere esercitato dal dipendente entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il diritto di precedenza si estingue allo scadere di un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro a termine.

LAVORO SUPPLEMENTARE - Art. 25

**IL LAVORATORE
PUO' RIFIUTARE LO
SVOLGIMENTO DEL
LAVORO
SUPPLEMENTARE
OVE GIUSTIFICATO
DA COMPROVATE
ESIGENZE
LAVORATIVE,
SALUTE ,
FAMILIARI, O DI
FORMAZIONE
PROFESSIONALE**

**IL LAVORO
SUPPLEMENTARE E'
RETRIBUITO CON
MAGGIORAZIONE DEL
15% COMPENSIVA
DELL'INCIDENZA DELLA
RETRIBUZIONE DELLE
ORE SUPPLEMENTARI
SUGLI ISTITUTI DIFFERITI
ED INDIRITTI**

ARTICOLO 52

**ESCLUSO LE ORE DI
SUPPLENZA LE QUALI
SARANNO RETRIBUITE CON
LA QUOTA GLOBALE IN ATTO**

CLAUSOLE ELASTICHE - Art. 25

OK alle clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa, ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata, se inserite nel contratto individuale di lavoro, ma:

1) Il lavoratore ha diritto ad un preavviso di due giorni lavorativi.

Possibilità di revoca del consenso al:

Lavoratore affetto da patologie oncologiche o gravi patologie cronico – degenerative ingravescenti

Lavoratore con figlio convivente ≤ A 13 anni o con figlio portatore di handicap L. 104/92

Coniuge – figli o genitori del lavoratore affetto da patologie oncologiche o gravi patologie cronico – degenerative ingravescenti

Lavoratore/ lavoratrice assista una persona convivente con tutore e permanente inabilità lavorativa L. 104/92

Ccni FISM 2016 - 2018

ART. 34

QUALIFICHE AREA SECONDA

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

**-SEZIONE PRIMAVERA ANNESSA
AL NIDO L'ATTIVITÀ
DOCENTE/EDUCATIVA
INQUADRATA NEL V LIVELLO**

**-SEZIONE PRIMAVERA ANNESSA
ALLA SCUOLA INFANZIA, ATTIVITÀ
DI DOCENZA SVOLTA DA
PERSONALE DOCENTE LIVELLO VI**

ART. 34 QUALIFICHE AREA SECONDA

NUOVO LIVELLO IV

- a. assistenti al pre e/o post scuola;**
- b. assistenti ai bambini diversamente abili e/o che necessitano di particolari cure e attenzioni;**
- c. animatori, responsabili di asili condominiali;**
- d. lettori di madrelingua in compresenza.**

NUOVO LIVELLO V

Personale educativo e dei servizi per la prima infanzia

- a. Personale educativo degli asilo nido**
- b. Educatori di colonie e soggiorni**
- c. Istruttori di attività parascolastiche**
- d. Puericultori, logopedisti, fisioterapisti**

NUOVO LIVELLO VI

Personale docente nelle scuole dell'infanzia

- a. Docente di scuola dell'infanzia**
- b. Insegnanti di sostegno**
- c. Personale che coordina un servizio di scuola dell'infanzia senza attività di docenza (vedi art. 36 u.c)**

QUALIFICHE E LIVELLI

ART. 34

MODIFICHE:

AREA PRIMA - SERVIZI AMMINISTRATIVI, TECNICI ED AUSILIARI (ATA) -

LIVELLO II
CANCELLATO: PERSONALE AUSILIARIO DEI SERVIZI ALL'INFANZIA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA LA CUI MANSIONE CONTEMPLI LA CURA DELLE PERSONA E DELL'IGIENE PERSONALE DEI BAMBINI
MODIFICATO: AIUTO CUOCO

LIVELLO III
MODIFICATO: OPERATORE DI ASILO NIDO E DI SCUOLE DELL'INFANZIA LA CUI MANSIONE CONTEMPLI LA CURA DELLA PERSONA E DELL'IGIENE PERSONALE DEI BAMBINI;
- CUOCHI

QUALIFICHE - ART. 34

AREA TERZA

SERVIZI DI DIREZIONE E DI COORDINAMENTO SUPERIORE

LIVELLO VII

Sono inquadrati in questo livello:

- a. Coordinatore di scuola dell'infanzia con almeno 5 sezioni. Nel caso in cui l'ente gestore, per motivi di forza maggiore, riduca le sezioni della scuola dell'infanzia ad un numero inferiore a cinque, il dipendente ha diritto di mantenere lo stato giuridico ed economico di inquadramento e il datore di lavoro può integrare le mansioni affidandogli funzioni e compiti anche di natura amministrativa e/o gestionale;**
- b. Coordinatore di asilo nido con almeno 3 nuclei (lattanti, semidivezzi, divezzi);**
- c. Coordinatore di Scuola dell'Infanzia con un numero inferiore a 5 sezioni e che gestisca contemporaneamente anche altri servizi della prima infanzia (nido);**
- d. Responsabile amministrativo di istituzioni scolastiche di grandi dimensioni con diverse tipologie di servizi (scuole dell'infanzia, asili nido, servizi doposcuola, ecc.);**
- e. Coordinatore di rete di scuole dell'infanzia o di nidi.**

LIVELLO VIII

È inquadrato in questo livello:

- a. il personale che organizza e coordina scuole dell'infanzia e servizi socio educativi della prima infanzia a livello territoriale;**
- b. docente con titolo di formatore specialistico e che svolge attività interna di formazione;**
- c. coordinatore pedagogico-gestionale di rete a livello territoriale;**
- d. direttore amministrativo di reti scolastiche a livello territoriale.**

Ccni FISM 2016 - 2018

INDENNITA' ACCESSORIA ART. 48			
livello	EX ART 32 precedente contratto		ART 48 data sottoscrizione 12/12/2016
V	non prevista	→	a. Funzione di coord. di nido = 20€ fissi
VI	Funzione coord. ≤ 4 sezioni 25€ per sezione	→	b. funzione coordinatore scuole ≤ 4 sezioni, 25€ per sezione di infanzia, no nido
VII	12€ x sezioni	→	c. coord. Nido con almeno 3 nuclei nido. 12 € per numero di nuclei di nido d. coord. Scuola infanzia ≤ 4 sezioni con anche nuclei nido= 12€ x sezioni infanzia e nuclei nido e. coord. Scuola infanzia ≥ 5 sezioni con o senza nuclei nido. 12€ x sezioni infanzia e nuclei nido
VIII	30€ fissi	→	f. 30€ fissi

SUPERAMENTO AUMENTO PERIODI ANZIANITA'

DAL 01/01/2016 ART. 44- 45 NUOVO CCNL

**CON IL 31/12/2015
CESSA AD OGNI
EFFETTO L'ISTITUTO
DEGLI SCATTI DI
ANZIANITA'**



**DAL 01/01/2016 L'IMPORTO
MATURATO DIVENTA ELEMENTO
FISSE**

METODO DI CALCOLO DEL VALORE AL 31/12/2015

**A) VALORE SCATTI MATURATI AL 31/12/2015 RELATIVI ALL'ULTIMO
AUMENTO DELLO SCATTO**

**B) CALCOLO IN 24° O 48° MATURATI DALL'ULTIMO AUMENTO DELLO
SCATTO AL 31/12/2015**

**C) ALLOCAZIONE NEL CEDOLINO CON LA VOCE =
SCATTI ANZIANITA' CONSOLIDATI**

**AL PERSONALE IN SERVIZIO ALLA FIRMA DEL CCNL CON LO STIPENDIO
2° MESE SUCCESSIVO ALLA FIRMA del CCNL , RIPROPORZIONATO IN
CASO DI PART TIME**

SUPERAMENTO AUMENTO PERIODI ANZIANITA'

FINO AL 31/12/2015 ART. 35 VECCHIO CCNL

**PER ANZIANITA'
MATURATA PRESSO
LO STESSO
ENTE/GESTORE, I
LAVORATORI:**

**Decorrenza
DAL PRIMO GIORNO DEL MESE
SUCCESSIVO AL BIENNIO DI
ANZIANITA' PER 13 MENSILITA'
ANNUE**

**Aumenti periodici
I LIVELLO € 23
II E III LIVELLO € 25
IV LIVELLO € 28
V E VI LIVELLO € 31
VII E VIII LIVELLO € 34**

**NUMERO SCATTI:
6 A SCADENZA BIENNALE
+
3 A SCADENZA QUADRIENNALE**

SUPERAMENTO AUMENTO PERIODI ANZIANITA'

ESEMPIO DIPENDENTE ASSUNTO 01/10/2010

01/10/2010 – 30/09/2012 = 1° SCATTO = IMPORTO € 31,00
 01/10/2012 – 30/09/2014 = 2° SCATTO = IMPORTO € 31,00
 01/10/2014 – 30/09/2016 = MATURAZIONE PROSSIMO SCATTO

LIVELLO 6

DAL 01/10/2014 AL 31/12/2015 = 15/24

$$€ 31 \times 15/24 = 19,37 =$$

VALORE «SCATTI DI ANZIANITA' CONSOLIDATI AL 31/12/15»

$$€ 31,00 + € 31,00 + € 19,37 = € 81,37$$



DA EROGARE A PARTIRE DAL 2° MESE FIRMA CCNL

Ccnl FISM 2016 - 2018

SUPERAMENTO AUMENTO PERIODICO ANZIANITA'

CONGUAGLIO 2016 FIRMA CCNL 12/12/16

01/10/2010 – 30/09/2012 = 1° SCATTO = IMPORTO € 31,00
 01/10/2012 – 30/09/2014 = 2° SCATTO = IMPORTO € 31,00
 01/10/2014 – 30/09/2016 = MATURAZIONE PROSSIMO SCATTO

LIVELLO 6

$$€ 31 \times 15/24 = 19,37 =$$

VALORE «SCATTI DI ANZIANITA' CONSOLIDATI AL 31/12/15»

$$€ 31,00 + € 31,00 + € 19,37 = € 81,37$$

NEL 2016 HO EROGATO:

€ 62 SINO AL 30/09/16	(TOT 62 x 9 = € 558)
€ 93 DAL 01/10/2016 AL 31/12/2016 + 13°	(TOT 93 x 4 = € 372)
	(TOTALE € 930)

$$€ 81,37 \times 13 = € 1.057,81 \text{ (DIRITTO 2016)} - € 930 \text{ EROGATI} = 127,81$$

DA EROGARE CON LO STIPENDIO DEL MESE DI Febbraio 2017

UNA TAMTUM (ART 47)

€ 120 : LIVELLO V – VI – VII – VIII

€ 100 : LIVELLO I – II – III - IV

**RIPROPORZIONATO ALL'ORARIO STABILITO DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
DI LAVORO AL PERSONALE IN FORZA ALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL
PRESENTE CONTRATTO**

Ccni FISM 2016 - 2018

INDENNITA' ACCESSORIA ART. 48			
livello	EX ART 32 precedente contratto		ART 48 data sottoscrizione 12/12/2016
V	non prevista	→	a. Funzione di coord. di nido = 20€ fissi
VI	Funzione coord. ≤ 4 sezioni 25€ per sezione	→	b. funzione coordinatore scuole ≤ 4 sezioni, 25€ per sezione di infanzia, no nido
VII	12€ x sezioni	→	c. coord. Nido con almeno 3 nuclei nido. 12 € per numero di nuclei di nido d. coord. Scuola infanzia ≤ 4 sezioni con anche nuclei nido= 12€ x sezioni infanzia e nuclei nido e. coord. Scuola infanzia ≥ 5 sezioni con o senza nuclei nido. 12€ x sezioni infanzia e nuclei nido
VIII	30€ fissi	→	f. 30€ fissi

QUALIFICHE - ART. 34

AREA TERZA

SERVIZI DI DIREZIONE E DI COORDINAMENTO SUPERIORE

LIVELLO VII

Sono inquadrati in questo livello:

- a. Coordinatore di scuola dell'infanzia con almeno 5 sezioni. Nel caso in cui l'ente gestore, per motivi di forza maggiore, riduca le sezioni della scuola dell'infanzia ad un numero inferiore a cinque, il dipendente ha diritto di mantenere lo stato giuridico ed economico di inquadramento e il datore di lavoro può integrare le mansioni affidandogli funzioni e compiti anche di natura amministrativa e/o gestionale;**
- b. Coordinatore di asilo nido con almeno 3 nuclei (lattanti, semidivezzi, divezzi);**
- c. Coordinatore di Scuola dell'Infanzia con un numero inferiore a 5 sezioni e che gestisca contemporaneamente anche altri servizi della prima infanzia (nido);**
- d. Responsabile amministrativo di istituzioni scolastiche di grandi dimensioni con diverse tipologie di servizi (scuole dell'infanzia, asili nido, servizi doposcuola, ecc.);**
- e. Coordinatore di rete di scuole dell'infanzia o di nidi.**

LIVELLO VIII

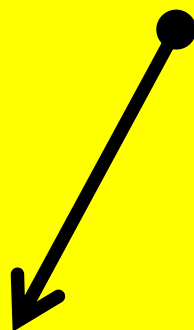
È inquadrato in questo livello:

- a. il personale che organizza e coordina scuole dell'infanzia e servizi socio educativi della prima infanzia a livello territoriale;**
- b. docente con titolo di formatore specialistico e che svolge attività interna di formazione;**
- c. coordinatore pedagogico-gestionale di rete a livello territoriale;**
- d. direttore amministrativo di reti scolastiche a livello territoriale.**

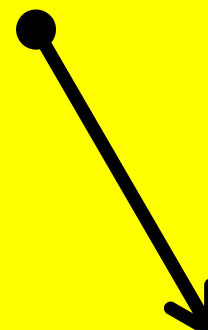
ART. 36

**COORDINAMENTO PEDAGOGICO IN SCUOLA INFANZIA SINO A
QUATTRO SEZIONI AFFIDATO A PERSONA DIPENDENTE DELL'ENTE
O A PERSONA ESTERNA.**

IN CASO DI PERSONA INTERNA



**NO INQUADRAMENTO
A LIVELLO SUPERIORE**



**SI INDENNITÀ PREVISTA
ART. 48**

ORARIO DI LAVORO ART. 56

**L'orario di lavoro del personale docente
della scuola dell'infanzia**

**ORE
32**

L'attività didattica della scuola dell'infanzia si svolge dal 1° settembre al 30 giugno per ogni anno scolastico e comunque per non oltre 44 settimane nell'anno scolastico

**L'orario di lavoro del personale
educativo servizi prima infanzia**

**ORE
35**

Il personale educativo non è tenuto alla presenza nei periodi di interruzione e/o sospensione del servizio, non è tenuto al recupero delle ore non prestate mantenendo il diritto alla retribuzione.

**L'orario normale di lavoro di tutto il
personale compreso la coordinatrice,
escluso il personale docente ed
educatore**

**ORE
37**

ART. 34 QUALIFICHE AREA SECONDA

NUOVO LIVELLO IV

- a. assistenti al pre e/o post scuola;**
- b. assistenti ai bambini diversamente abili e/o che necessitano di particolari cure e attenzioni;**
- c. animatori, responsabili di asili condominiali;**
- d. lettori di madrelingua in compresenza.**

NUOVO LIVELLO V

Personale educativo e dei servizi per la prima infanzia

- a. Personale educativo degli asilo nido**
- b. Educatori di colonie e soggiorni**
- c. Istruttori di attività parascolastiche**
- d. Puericultori, logopedisti, fisioterapisti**

NUOVO LIVELLO VI

Personale docente nelle scuole dell'infanzia

- a. Docente di scuola dell'infanzia**
- b. Insegnanti di sostegno**
- c. Personale che coordina un servizio di scuola dell'infanzia senza attività di docenza (vedi art. 36 u.c)**

ORARIO PERSONALE DOCENTE

ART. 57

Per il solo personale docente scuola dell'infanzia inquadrato nel VI livello, l'orario è 32 ore settimanali. Può essere richiesto, di svolgere fino a 35 ore settimanali. Ore eccedenti sono recuperate durante i periodi di sospensione dell'attività didattica.

CASISTICA	33 h.	34 h.	35 h
ORARIO SETTIMANALE SU CINQUE GIORNI	8 gg.	15 gg.	22 gg.
ORARIO SETTIMANALE SU SEI GIORNI	9 gg.	18 gg.	26 gg.

Comma 4: Docente part-time con orario lavoro ≥ 16 h, può essere richiesto un prolungamento dell'orario settimanale con modalità e quantità riproporzionata alla sua percentuale di part time

LAVORO SUPPLEMENTARE - Art. 25

**IL LAVORATORE
PUO' RIFIUTARE LO
SVOLGIMENTO DEL
LAVORO
SUPPLEMENTARE
OVE GIUSTIFICATO
DA COMPROVATE
ESIGENZE
LAVORATIVE,
SALUTE ,
FAMILIARI, O DI
FORMAZIONE
PROFESSIONALE**

**IL LAVORO
SUPPLEMENTARE E'
RETRIBUITO CON
MAGGIORAZIONE DEL
15% COMPENSIVA
DELL'INCIDENZA DELLA
RETRIBUZIONE DELLE
ORE SUPPLEMENTARI
SUGLI ISTITUTI DIFFERITI
ED INDIRITTI**

ARTICOLO 52

**ESCLUSO LE ORE DI
SUPPLENZA LE QUALI
SARANNO RETRIBUITE CON
LA QUOTA GLOBALE IN ATTO**

CORSI DI AGGIORNAMENTO ART. 58

Le ore per i corsi di aggiornamento, per un massimo di 40 ore annuali , effettuati fuori dal normale orario di lavoro, sono recuperate:

PERMESSI RETRIBUITI

AGGIUNTA ALLE FERIE

Ccni FISM 2016 - 2018

LAVORO STRAORDINARIO

ART. 61 lettera d

PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO E IL PERSONALE CON FUNZIONE DI COORDINAMENTO , SU RICHIESTA DEL LAVORATORE, LE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO PRESTATE POSSONO ESSERE TRASFORMATE, CON LE MAGGIORAZIONI SOPRA PREVISTE, IN PERMESSI RETRIBUITI, ANCHE CUMULATI.

LE ORE DI CUI SOPRA, SE NON FRUITE COME PERMESSI ENTRO IL 31 AGOSTO, VENGONO MONETIZZATI SECONDO QUANTO PREVISTO AL PRECEDENTE COMMA 12 E CORRISPOSTE CON LE COMPETENZE DEL MESE DI AGOSTO

PERMESSI RETRIBUITI (ART 66)

Ccnl FISM 2016 - 2018

a) 10 (DIECI) GIORNI LAVORATIVI ANCHE FRAZIONI ORARIE COSI' SUDDIVISE

- 3 giorni per lutto: per il coniuge, per parenti entro il 2° grado conviventi;
- 2 giorni per motivi personali: per visite mediche e specialistiche, nonché per cure dentarie e piccoli interventi sanitari su produzione di documentazione;
- 5 giorni per altri motivi personali e/o relativi a familiari entro il 2° grado di parentela (analisi, visite, accertamenti sanitari, infortuni, ricoveri), nascite, matrimoni, su produzione di documentazione ed autocertificazione.

B) 10 (DIECI) ORE PER ANNO SCOLASTICO, DA RECUPERARE NEL CORSO DELL'ANNO SCOLASTICO PER DOCUMENTATE ESIGENZE DI CARATTERE MEDICO.

PARENTI ENTRO IL II° GRADO

PARENTELA



**VINCOLO CHE UNISCE LE
PERSONE CHE DISCENDONO
DALLA STESSA PERSONA O
DALLO STESSO STIPITE (ART. 77 C.C)**

GRADO 1	PADRE E MADRE
	FIGLIO E FIGLIA
GRADO 2	NONNO O NONNA
	NIPOTE (FIGLIO DEL FIGLIO/A)
	FRATELLO O SORELLA
GRADO 3	ZIA O ZIO
	NIPOTE (FIGLIO/A DEL FRATELLO/SORELLA)
	BISNONNO/A

AUTOCERTIFICAZIONE ART. 46



Ccni FISM 2016 - 2018

Articolo 46

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) data e il luogo di nascita;**
- b) residenza;**
- c) cittadinanza;**
- d) godimento dei diritti civili e politici;**
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;**
- f) stato di famiglia;**
- g) esistenza in vita;**
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;**
- i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;**
- l) appartenenza a ordini professionali;**
- m) titolo di studio, esami sostenuti;**
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;**
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;**
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;**
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;**
- r) stato di disoccupazione;**
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;**
- t) qualità di studente;**
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;**
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;**
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;**
- aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;**
- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;**
- cc) qualità di vivente a carico;**
- dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;**
- ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.**

Ipotesi di PERMESSI PER FIGLIO ?



Ccni FISM 2016 - 2018

ART. 74 lettera G del CCNL e Legge 151/2001 art 47 :
fino a 3 anni di età del figlio = diritto di astensione non retribuita

da 3 anni ad 8 anni di età del figlio = 5 gg di astensione non retribuita per anno (solare!)

ART. 67 DEL CCNL:

Permessi non retribuiti, previo accordo con il gestore nel limite di 10 GG lavorativi per anno solare

ART 66 DEL CCNL:

a) Permessi retribuiti fino a 5 GG per anno scolastico per necessità di carattere medico (è compresa la malattia?) l'elenco indicato nell'articolo del CCNL è esaustivo o indicativo?

b) Brevi periodi retribuiti per un massimo di 10 ore da recuperare

Ccni FISM 2016 - 2018

ART. 79 permessi per la crescita professionale

**AL FINE DI CONSENTIRE LA CRESCITA
PROFESSIONALE DEL PERSONALE
DOCENTE ED EDUCATIVO NON FORNITO
DI ABILITAZIONE O DI TITOLO, VIENE
GARANTITA LA POSSIBILITA' DI
UTILIZZO DI PERMESSI RETRIBUITI**

ART. 92 LETTERA A 2 comma
LICENZIAMENTI
INDIVIDUALE E PLURIMI

**L'ENTE PUO' PROCEDERE AL
LICENZIAMENTO DI TUTTO E/O DI PARTE
SECONDO I SEGUENTI CRITERI:**

- CHI GODE DI PENSIONE ORDINARIA**
- CHI SVOLGE ALTRO ATTIVITA'
REMUNERATA**
- CHI E' IN POSSESSO DEI REQUISITI
MASSIMI DI PENSIONABILITA'**

ART. 30 – allegato 3 CONTRATTI DI COLLABORAZIONE

In ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del settore, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera a), comma 2°, art. 2 del D.lgs. 81/2015 e in coerenza con quanto stabilito dalla Legge 62/2000, gli enti che applicano il presente CCNL possono stipulare, nell'ambito della propria offerta formativa, contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto delle norme fissate **nell'allegato 3, parte integrante del presente CCNL.**

Il decreto Legge 17 marzo 2017 n. 25

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2017

è entrato in vigore lo stesso 17 marzo 2017.

dispone

- 1. l'abrogazione del lavoro accessorio, istituendo un periodo transitorio per l'utilizzo dei buoni lavoro già acquistati dai committenti,***
- 2. ripristina la piena responsabilità solidale negli appalti del committente con l'appaltatore eliminando la preventiva escussione dell'appaltatore***

Ccnl FISM 2016 - 2018

GRAZIE PER ESSERE INTERVENUTI

Relatore: Dott. Luca lemmi